

TI_GERICHTE 32.2004.80 vom 20. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2004.80

FR: TI_GERICHTE 32.2004.80 du 20 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 32.2004.80 del 20 ottobre 2005

Regeste

In casu il domicilio svizzero riacquistato di un'assicurata non è fittizio, la soppressione dell'assegno grandi invalidi è valida solo per il periodo in cui essa risiedeva all'estero (paese dell'UE) ma non per la rendita straordinaria che è invece esportabile in virtù degli accordi bilaterali

Erwägungen

E. 25

consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell'AI. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a–70) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga. 2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'autorità che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Queste ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze sul ripristino dell'effetto sospensivo dell'opposizione (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 52, N. 17 in fine pag. 524). Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di protezione (DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser, op. cit., art. 56, n. 9 pag. 559). Nel caso in esame, avendo l'assicurata un interesse degno di protezione (il ripristino della rendita e dell'assegno per grandi invalidi), contro le decisioni 2 settembre 2004 essa ha rettammente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA. 2.4. Oggetto del contendere è sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a ragione o meno ha tolto l'effetto sospensivo alle opposizioni 26 aprile 2004 e se a ragione esso aveva fondati motivi per revocare, con effetto dal 31 luglio 2002, il versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi. 2.5. 2.5.1. Come detto, ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; l'art. 52 LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in

merito all'effetto sospensivo dell'opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523). Tuttavia va fatto presente che l'art. 54 cpv. 1 lett. b LPGa (secondo cui le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma l'opposizione o il ricorso non ha un effetto sospensivo) parte dal presupposto di un effetto sospensivo dell'opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 524). L'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui: a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge; b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione; c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso. L'assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l'aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev'essere trattata immediatamente (cpv. 2 dell'art. 11 OPGA).

2.5.2. Con effetto sospensivo s'intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono sospesi. L'istituto dell'effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una richiesta (DTF 126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350, RCC 1991 pag. 521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481); Nel caso di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di soppressione o revisione va considerata positiva se la rendita non è stata stabilita per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va considerata negativa (RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini, "Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag. 328, 333; DTF 123 V 41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V 266ss). In particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l'Alta Corte ha precisato che costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il diritto alla prestazione è sin dall'inizio limitato nel tempo. Con il querelato provvedimento l'amministrazione, ha soppresso la rendita straordinaria d'invalidità e l'assegno per grandi invalidi con effetto retroattivo dal 31 luglio 2002. Nell'evenienza concreta è quindi applicabile l'istituto dell'effetto sospensivo in quanto si è confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la rendita e l'assegno per grandi invalidi oggetto del presente procedimento non sono stati fissati per tempo determinato.

2.5.3. Per costante giurisprudenza spetta all'autorità competente esaminare se i motivi per un'immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a quelli per una soluzione contraria. L'autorità giudiziaria gode comunque di un certo margine di apprezzamento. In generale essa pronuncia il suo giudizio basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza eseguire ulteriori accertamenti dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei motivi a favore o meno di un'immediata esecuzione della decisione possono essere considerate le previsioni dell'esito della vertenza principale, a condizione che le stesse siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b; cfr. anche RAMI 2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame del ripristino dell'effetto sospensivo di un'opposizione resa in ambito LAINF; per quel che concerne l'AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I 46/04, consid. 1.3). L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui sfavorevole, non sia eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto all'interesse generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può essere impedita o ostacolata durante la

procedura di ricorso (DTF 117 V 191). In quest'ultima ipotesi è infatti in gioco l'interesse della totalità degli assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni sociali volta ad evitare che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31 p. 81).

Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Infine, secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81). In casu, rilevato che al momento della resa delle decisioni formali 12 marzo 2004 non era dato a sapere con la necessaria certezza quale fosse l'esito della procedura, rispettivamente non era verosimile che l'assicurata ne risultasse vincente, a giusta ragione l'amministrazione, ritenendo il proprio l'interesse prevalente su quello dell'interessata, ha tolto l'effetto sospensivo alle opposizioni 26 aprile 2004. Del resto, per gli stessi motivi con decisione 25 gennaio 2005 lo scrivente Tribunale ha respinto le istanze 5 ottobre 2004 tendenti ad ottenere il ripristino dell'effetto sospensivo ai ricorsi inoltrati (doc. XXIV).

2.6. L'art. 39 cpv.1 LAI prevede che il diritto dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie è disciplinato dalla legge sull'AVS. Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti (art. 42 cpv.1 LAVS). Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 42 cpv. 2 LAVS).

2.7. Secondo l'art. 9 LPGGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L'art. 42 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003, prevede che: " 1 Gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 LAVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43h.s LAVS rimane applicabile. 2 ... 3 L'assegno è stabilito secondo il grado di grande invalidità. Esso ammonta, al mese, almeno al 20 per cento e, al massimo, all'80 per cento dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 2 della legge sull'AVS. 4 Il Consiglio federale ha la facoltà di emanare disposizioni complete riguardanti, segnatamente, la valutazione del grado di grande invalidità come pure il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi se questi, causa grave infermità, necessita, in misura rilevante, di un aiuto speciale per stabilire contatti col proprio ambiente. Esso può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio." Dal 1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell'AI, gli assegni grandi invalidi per adulti (art. 42

vLAI), i sussidi d'assistenza per minorenni grandi invalidi (art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI) sono stati soppressi e conglobati sotto un unico assegno per grandi invalidi ex art. 42 LAI dal seguente tenore: " 1 L'assicurato grande invalido (art. 9 LPGGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42 bis . 2 Si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve. 3 È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42 bis capoverso 5. 4 L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo

E. 29

capoverso 1. 5 In caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3, l'assicurato non ha più diritto all'assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale definisce la nozione di soggiorno. Può eccezionalmente prevedere la concessione di assegni per grandi invalidi anche in caso di soggiorno in un'istituzione se l'assicurato a causa di un grave danno agli organi sensoriali o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi. 6 Il Consiglio federale disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni di un contributo proporzionale all'assegno per grandi invalidi nel caso in cui la grande invalidità sia imputabile solo parzialmente a un infortunio." Per quel che concerne l'importo, il nuovo art. 42ter LAI dispone: " 1 Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero. 2 L'assegno per gli assicurati grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà degli importi di cui al capoverso 1. Per i minorenni, l'assegno è aumentato di un sussidio per le spese di pensione. Il Consiglio federale ne determina l'importo. Rimangono salvi gli articoli 42 capoverso 4 e 42 bis capoverso 4. 3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli"; (in merito al nuovo assegno per grande invalidi, cfr. M. Maestri, La 4a revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634 seg.). Infine, l'art. 43 bis cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003,

prevede il diritto all'assegno per grandi invalidi per i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia. Il capoverso 2 dell'art. 43 bis LAVS dispone che il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. Per quel che concerne l'ammontare, l'art. 43 bis cpv. 3 LAVS dispone che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5. Da ultimo va fatto presente che, ai sensi dell'art. 43 bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora. 2.8. L'art. 13 cpv. 1 LPGGA definisce che il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile, mentre l'art. 13 cpv. 2 LPGGA dispone che una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata. 2.8.1. Secondo l'art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238-239, 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA non pubblicate del 30 settembre 2004 in re A., I 486/00, consid. 2.1 e del 18 giugno 2004 in re K, I 270/03, consid. 2, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404). In tal senso, l'art. 26 CCS prevede che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio. Tale presunzione legale può essere rovesciata nel caso in cui la persona di sua spontanea volontà decida di trasformare l'istituto quale centro dei propri interessi (DTF 131 V 65; DTF 108 V 25 consid. 2b; RCC 1984 pag. 563 consid. 2a; STFA inedita 18 giugno 2004 nella causa K, I 270/03, consid. 4.2 con riferimenti di giurisprudenza e di dottrina, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404). L'intenzione di costituire un domicilio volontario presuppone che l'interessato sia capace di discernimento ai sensi dell'art. 18 CCS. Questa condizione non deve essere apprezzata in modo severo (DTF 127 V 240 consid. 2c). Il TFA ha inoltre precisato che, per quel che concerne il diritto all'assegno per grandi invalidi ed anche il diritto alla rendita straordinaria, la nozione di domicilio è quella definita dall'art. 23 CCS, ossia quella del domicilio liberamente scelto ad esclusione del domicilio derivato dalle persone poste sotto tutela secondo l'art. 25 cpv. 2 CCS (DTF 130 V 404). In una sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U., H 118/04 l'Alta Corte ha ancora ricordato che: " Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 8 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du

point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid. 3 et les auteurs cités). (...) En définitive, l'ensemble des conditions de vie du recourant et de son épouse indiquent que pendant la période litigieuse du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000, celui-ci avait conservé un lien avec la Suisse, mais que le centre de son existence se trouvait en Espagne, à Y._____. C'est là, en effet, que se focalisaient un maximum d'éléments concernant la vie personnelle et sociale du recourant et de son épouse, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec X._____ (ATF 125 III 102 consid. 3 déjà cité). Depuis le 18 juin 1996, le recourant est inscrit auprès du Consulat général de Suisse à Barcelone. Son permis de résidence initial à Y._____, du 6 novembre 1996, a été renouvelé le 6 novembre 1997 pour une durée de cinq ans. En 1998, le recourant et son épouse avaient leur domicile à Y._____, ainsi que l'atteste le certificat du 31 août 1998. L'intensité des liens avec ce lieu l'emporte sur les liens existant avec X._____, même si V._____, entre le 15 avril 1999 et le 14 mars 2002, avait dans le canton de Genève la même adresse que son mari auprès de S._____, à X._____.

6.4 Faute d'être domicilié en Suisse pendant la période litigieuse, le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS pour être assuré à titre obligatoire. Il ne doit dès lors aucune cotisation personnelle pour la période du 1er janvier 1998 au 8 mai 2000. La question des intérêts moratoires ne se pose pas."

2.8.2. Secondo la giurisprudenza federale, con "dimora abituale" s'intende la dimora di una certa durata nel luogo in cui vi è il centro dei propri interessi (TFA 112 V 166 consid. 1). L'interessato deve avere la volontà di mantenere in Svizzera la propria dimora ed il centro dei propri interessi (DTF 119 V 118 consid. 6c con riferimenti). Il concetto di dimora deve essere inteso secondo criteri oggettivi (DTF 111 V 179 consid. 4. punto b). Nella sentenza pubblicata in DTF 111 V 180 ss e citata dalla ricorrente (pubblicata anche in RCC 1986 pag. 428 ss), l'Alta Corte ha posto i seguenti principi per stabilire se il presupposto della dimora abituale è comunque adempiuto malgrado un'assenza all'estero: " a. Parallèlement au domicile civil, sont aussi déterminantes la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence; en outre, le centre de toutes les relations de l'intéressé doit rester en Suisse; b. La notion de résidence doit être comprise au sens objectif de ce terme; c. Le principe de la résidence admet les deux exceptions du séjour à l'étranger, dont la durée sera brève selon les prévisions, et de ce même séjour prévu pour une assez longue durée. Dans ces deux cas, la personne qui demande une rente doit avoir, d'emblée, l'intention de quitter la Suisse à titre provisoire seulement et non pas à titre définitif; d. Un séjour à l'étranger de courte durée est reconnu comme tel lorsqu'il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel et qu'il est motivé par des raisons valables, par exemple visite à des parents, vacances, voyage d'affaires, cure, stage de formation. Il ne peut dépasser une durée d'un an. Cependant, il ne peut durer une année entière (durée maximale!) que s'il y a, pour cela, de bonnes raisons; e. En cas de séjour de longue durée à l'étranger, on peut faire une exception: a.a. Si un séjour à l'étranger, prévu d'abord pour une brève durée, doit être prolongé au-delà d'une année pour cause de circonstances imprévues et de force majeure, par exemple à cause d'une maladie ou d'un accident; b.b. Si des motifs impérieux imposent d'emblée un séjour à l'étranger qui

durera, selon toutes prévisions, plus d'une année (par exemple mesures d'assistance, formation, traitement d'une maladie)." (RCC 1986 pag. 430 = DTF 111 V pag. 183 consid. 4; cfr. pure Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 13 nota 14 pag. 135) 2.9. Le norme relative agli assegni grandi invalidi dell'AVS (l'art. 43 bis LAVS) e dell'AI (art. 42 LAI), ed alle rendite straordinarie dell'AVS (art. 42 LAVS) rispettivamente dell'AI (art. 39 LAI) sono state modificate nell'ambito della 10.a revisione della LAVS (entrata in vigore il 1° gennaio 1997). In questa occasione sono stati esplicitamente enumerati, fra i presupposti per la concessione delle prestazioni, quello del domicilio e della residenza abituale in Svizzera (FF 1990 II 99). Scopo di questa doppia condizione è quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni (FF 1990 II 88; STFA inedita del 18 giugno 2004 nella causa K., I 270/03, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 404). Pertanto, quando la legge subordina il diritto ad una prestazione al domicilio ed alla residenza abituale in Svizzera del richiedente, questo deve essere inteso nel senso cumulativo (DTF 122 V 389 consid. 1B; U. Kieser, ATSG Kommentar, art. 13 n° 10 pag. 133-134; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 366; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 38) . Ciò é stato confermato nella già citata sentenza del 19 maggio 2005 nella causa U. H 118/04 nella quale il TFA si è così espresso: " 5.2 L'art. 95a LAVS a été introduit dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS). Réglant la définition du domicile, cette disposition légale, en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, prévoyait que le domicile au sens du code civil est déterminant. Selon la jurisprudence constante rendue par le Tribunal fédéral des assurances avant l'entrée en vigueur des dispositions modifiées par la 10e révision de l'AVS, l'expression « domicilié en Suisse » au sens des art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI impliquait que l'assuré ait eu dans ce pays non seulement son domicile d'après les critères du droit civil mais aussi sa résidence effective, avec la volonté de la conserver et de maintenir le centre de toutes ses relations en Suisse (ATF 111 V 182 consid. 4, 105 V 168 consid. 3b; ATFA 1966 p. 23, et les références). Comme l'exigence relative à la «résidence effective» a été codifiée sous les termes de «résidence habituelle» par la 10e révision, on doit considérer que la notion de domicile au sens de l'art. 95a LAVS, en relation avec les art. 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, correspond à la notion de domicile au sens strict («domicile d'après les critères du droit civil») définie par la jurisprudence relative à l'ancien droit (ATF 130 V 405 consid. 5.2)." 2.10. Nella fattispecie in esame, dalla decisione del Consiglio di Stato 10 luglio 2003 si evince che il domicilio dell'assicurata, congiuntamente a quello della madre, dal 20 luglio 2002 risultava essere _____ (doc. AI 81 pag. 12). Su questo punto non è quindi dato margine di discussione o di contestazione. Dagli atti emerge inoltre che RA 1, madre dell'assicurata, si è nuovamente annunciata presso il Municipio di _____ chiedendo di venire riscritta, unitamente alla figlia, fra i domiciliati del Comune. L'amministrazione comunale ha dato seguito alla richiesta dell'assicurata e a partire dall'8 agosto 2003 ha nuovamente inserito RI 1 e la madre nel registro dei domiciliati e nel catalogo civico presso il comune di _____ (doc. AI 80 e allegato doc. AI 97). L'assicurata ha quindi trasferito il proprio domicilio all'estero per un periodo che va dal mese di agosto 2002 al mese di luglio 2003. Per questi mesi le prestazioni indebitamente percepite devono essere (per i motivi che verranno esposti nei considerandi che seguono) ritornate all'amministrazione. Per quanto concerne il periodo dall'agosto 2003, la documentazione agli atti dimostra che l'assicurata ha ripreso ad essere domiciliata nel comune di _____ da tale mese. Ciò emerge segnatamente: - dalla dichiarazione della

_____ con cui si certifica che RA 1, madre di _____, collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI 97); - dalle risposte ai quesiti del TCA e l'ulteriore documentazione prodotta dalla _____ confermano la suddetta collaborazione (doc. XV e allegati); - dall'iscrizione al catalogo civico dall'8 agosto 2003 (allegato doc. AI 97); - dalla fattura per fornitura d'elettricità riferito all'estate 2003 (allegato doc. AI 97); - dalle fatture del telefono dal settembre 2003 (allegato doc. AI 97, Inc. 32.04.80); - dal certificato di nazionalità e d'immatricolazione 15 novembre 2004 del Consolato generale di Svizzera a _____ che attesta l'immatricolazione di RA 1 presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato C1 doc. XXVI). L'UAI è tuttavia dell'avviso che gli elementi sopra riportati non sono sufficienti per stabilire che l'assicurata e la madre abbiano "effettivamente" ripristinato il domicilio a _____ essendo quest'ultimo, a detta dell'UAI, fittizio poiché il centro degli interessi dell'assicurata e della sua famiglia sarebbe ancora _____. A sostegno della propria tesi l'UAI produce il rapporto 12 gennaio 2004 della Polizia comunale di _____ secondo la quale la presenza dell'assicurata e della madre al domicilio sarebbe stata dall'ottobre 2003 alla fine dell'anno (periodo di controllo) solo sporadica: " Fatti A seguito della richiesta succitata e dai controlli eseguiti, posso comunicare quanto segue. Ho eseguito personalmente di controlli presso l'appartamento delle interessate durante tutto il mese di ottobre 2003 a scadenze e orari diversificati, suonando il campanello (circa 10 controlli), senza mai trovare qualcuno. A partire dal primo di novembre 2003 sino al termine del 2003 e quindi per due mesi unitamente ai colleghi del servizio esterno, si è provveduto ad eseguire controlli regolari tutti i giorni durante le ore serali (tra le ore 2000 e le ore 2300). Dai medesimi (54 accertamenti in totale) si è potuto rilevare la presenza di luci accese all'interno dell'appartamento in sole 6 occasioni. Dal colloquio avuto con la signora _____ che abita al primo piano dello stabile in questione, a lato dell'appartamento RI 1, la medesima ha confermato che le _____ non vengono quasi mai notate." (doc. AI 84, Inc. 32.04.80) L'UAI ritiene inoltre che il rapporto di lavoro tra RA 1 e la _____ non sarebbe tale da esigere la presenza di RA 1 a _____. Questo TCA non concorda con quanto sostenuto dall'UAI. Gli elementi a disposizione sono infatti tali da far apparire invece siccome dimostrato che il domicilio dell'assicurata sia stato ripristinato nel comune di _____ dall'agosto 2003. Non può infatti essere ignorata l'iscrizione dall'8 agosto 2003 nel registro dei domiciliati e nel catalogo civico del comune di _____ di RI 1 e della madre (doc. AI 80 e allegato doc. AI 97), come non può parimenti essere tralasciato il certificato di nazionalità e d'immatricolazione 15 novembre 2004 del Consolato generale di Svizzera a _____ il quale attesta l'immatricolazione di RA 1 presso questa rappresentanza dal 9 gennaio 2002 al 12 agosto 2003 (allegato C1 doc. XXVI). Oltre a tali atti ufficiali, altri documenti dimostrano (con grande verosimiglianza) che il domicilio dell'assicurata è stato riportato a _____: tra questi in particolare le fatture telefoniche dal settembre 2003, quelle dell'elettricità dall'estate 2003, nonché la dichiarazione della _____ che certifica come RA 1, madre di RI 1, collabora dal 1° luglio 2003 con la società (allegato doc. AI 97). È vero che un contratto di collaborazione non necessita una presenza assidua sul posto di lavoro, ma questo non può tuttavia permettere di affermare – come pretende l'amministrazione - che il domicilio sia fittizio. Nemmeno i controlli di polizia effettuati per verificare la presenza o meno dell'assicurata presso l'appartamento in via _____ permettono di avvalorare la tesi dell'UAI. Oltretutto, il periodo durante il quale sono stati eseguiti i controlli (ottobre-dicembre 2003) è immediatamente susseguente il rientro a _____ (8 agosto 2003), per cui è probabile che le assenze siano anche dovute a _____

trasloco ed in vista di un graduale rientro a _____. Ora, visto quanto precede non è possibile ammettere, in quanto non sufficientemente provato, che l'interessata abbia costituito un domicilio fittizio unicamente per continuare a percepire le prestazioni AI. Gli elementi a disposizione non permettono di stabilirlo con certezza. Nemmeno la circostanza secondo cui il marito e i gli altri due figli restino stabilmente a _____ costituisce elemento probante di falsa costituzione di domicilio. In conclusione, dal mese di agosto 2003 deve dunque essere ripristinato il versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi a RI 1. 2.11. Per quanto attiene per contro il periodo in cui l'assicurata non era domiciliata a _____ (dal 20 luglio 2002 all'8 agosto 2003), va ancora stabilito se l'assicurata aveva diritto di percepire gli importi relativi alla rendita straordinaria e all'assegno per grandi invalidi versati dall'UAI in tale periodo sulla base delle normative di diritto internazionale. In data 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681; in seguito: ALC). Secondo gli art. 80 a LAI e 153a LAVS: " Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata;

b. l'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata." Trattandosi nel caso in esame del versamento di prestazioni svizzere (rendita straordinaria e assegno per grandi invalidi), di cui è beneficiaria una cittadina svizzera risieduta - limitatamente al periodo stabilito al consid. 2.11, ossia dal mese di agosto 2002 al mese di luglio 2003 - in _____ (Stato membro della Comunità europea), occorre chiedersi se ed in quale misura l'ALC, in particolare il suo allegato II che coordina i vari sistemi di sicurezza sociale, risulti in casu applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3). Essendo nell'evenienza concreta la decisione impugnata resa dopo il 1° giugno 2002 e tenuto conto che il diritto all'assegno grandi invalidi e alla rendita straordinaria è sorto prima di tale data in quanto il domicilio a _____ è sussistito sino al 20 luglio 2002 (quindi interrotto per poi essere riacquistato l'8 agosto 2003) , l'ALC risulta applicabile (DTF 128 V 317 consid. 1b/aa nella quale il TFA ha escluso un effetto retroattivo della convenzione, ciò che è stato confermato in DTF 130 V 57 consid. 2.3; 130 V 156 consid 4.2.1; D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi d'attualità, pubblicato in RtiD 2004 I pag. 215 ss, in particolare pag. 222; S. Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA), SZS 2004 pag. 405 seg., 410-419) . 2.11.1. Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la Sezione A di tale Allegato, le parti contraenti appli can o nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea (in seguito: regolamento n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 80a LAI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento. 2.11.2. L'art. 2 cpv. 1 del regolamento n. 1408/71 dispone che esso si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. Si tratta quindi di persone, esercitanti o meno un'attività professionale, che possiedono la qualità di assicurato secondo la legislazione della sicurezza sociale di uno o più Stati membri. Sono pertanto inclusi i titolari di rendite a seguito della legislazione di uno o più Stati membri, anche se non esercitano un'attività lucrativa, ai quali sono applicabili, in virtù della loro affiliazione ad un regime di sicurezza sociale, le disposizioni del regolamento concernenti i lavoratori, a meno che siano soggetti a particolari regolamentazioni (DTF 130 V 251 consid. 4.1 con riferimenti di giurisprudenza europea). In casu, essendo l'assicurata titolare di una rendita d'invalidità straordinaria e di un assegno per grandi invalidi, il regolamento n. 1408/71 risulta essere applicabile (DTF 130 V 147 consid. 3.2). Per quel che concerne il campo d'applicazione materiale, l'art. 4 del regolamento nr. 1408/71 prevede che: "1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1. 2 bis (nella versione tedesca: 2a). Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate: a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati. (...)." 2 ter (nella versione tedesca: 2b). Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio. 3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano o le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore. 4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze." Il regolamento n. 1408/71 si applica dunque alle prestazioni della sicurezza sociale, elencate in maniera esaustiva nel succitato art. 4 cpv. 1 lett. a-h, mentre sono escluse le prestazioni dell'assistenza sociale. Il regolamento n. 1408/71 si applica pure alle prestazioni speciali non contributive (cosiddette "prestazioni miste", aventi caratteristiche sia della sicurezza sociale che dell'assistenza sociale) ai sensi dell'art. 4 cpv. 2bis. Si tratta in particolare di prestazioni non dipendenti dal versamento di contributi da parte degli aventi diritto, ma legate alla situazione economica e sociale dello Stato erogante. Inoltre tali prestazioni devono coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi assicurati elencati alle lettere da a) ad h) del capoverso 1 del suddetto art. 4 oppure garantire unicamente la tutela

specifica dei minorati (in merito cfr. H. Landolt, Nationale Pflegeleistungen und europäische Sozialrechtskoordination, ZIAS 2001 pag. 121; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen, SZS 2000 pag. 340 seg., in particolare pag. 346-347: " Die Abhängigkeit der Leistung vom wirtschaftlichem und sozialen Umfeld des Leistungsstaates besteht im Zweck der Gewährung eines Existenzminimums - jedenfalls bei Bedarfsabhängigkeit der Leistung - oder im Zweck der Deckung bestimmter Kosten, nicht aber etwa im Umstand, dass jemand der Arbeitsverwaltung des Leistungsstaates zur Verfügung stehen muss. Eine Leistung, deren Höhe von der Höhe des früheren Erwerbseinkommens abhängt, kann nicht als beitragsunabhängige Sonderleistung im Sinne von Art. 4 Abs. 2a der Verordnung Nr. 1408/71 qualifiziert werden. 5. Beispiele Renten der Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der Arbeitslosenversicherung sind ebenso der sozialen Sicherheit zuzuordnen wie z. B. - je nach ihrer Ausgestaltung - Rentenersatzleistungen (im Sinne von Leistungen, welche die Funktion haben, bei fehlendem Rentenanspruch ein bestimmtes Einkommen zu gewähren), Rentenzulagen (im Sinne von Leistungen, die dazu bestimmte sind, eine Rente der Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung bis zu einem bestimmten Betrag zu ergänzen) und Arbeitslosenhilfen (im Sinne periodischer Geldleistungen an aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte Arbeitslose). Während Renten der Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung und Taggelder der Arbeitslosenversicherung nur Leistungen der sozialen Sicherheit i. e. S. darstellen können, können Rentenersatzleistungen, Rentenzulagen und Arbeitslosenhilfen je nach ihrer Ausgestaltung der sozialen Sicherheit i. e. S. oder den beitrags-unabhängigen Sonderleistungen zugehörig." Essendo l'assegno grandi invalidi e la rendita straordinaria prestazioni speciali a carattere non contributivo volto a coprire in via suppletiva l'invalidità (evento previsto all'art. 4 cpv.1 lett. b del regolamento), l'applicabilità del citato regolamento comunitario è di conseguenza data. 2.11.3. Secondo l'art. 10 cpv. 1 del regolamento n. 1408 /71, salvo diverse disposizioni, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice. Scopo di questa norma è quello di garantire il pagamento senza decurtazioni di prestazioni sociali indipendentemente dal luogo di residenza in uno Stato membro degli accordi bilaterali (cosiddetto principio dell'esportazione delle prestazioni: DTF 130 V 147 consid. 4.1. con riferimenti di dottrina). Le prestazioni a cui il citato articolo fa riferimento sono specificate nel titolo III "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni" del regolamento n. 1408/71. L'art. 10bis (nella versione tedesca: art. 10a) cpv. 1 del regolamento n. 1408/71 prevede tuttavia che: " Nonostante le disposizioni dell'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4 paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis . Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza ed a suo carico." Si tratta quindi di un'eccezione all'obbligo di esportazione delle prestazioni sociali, trattandosi infatti di prestazioni unicamente erogabili al beneficiario residente nel paese che le ha previste (DTF 130 V 147 consid. 4.1; S. Bucher, Soziale Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und

soziale Vergünstigungen, in SZS 2000 pag. 340 seg. (351-353)). 2.12. Per quanto concerne l' assegno grandi invalidi va precisato che il TCA in una sentenza del 17 agosto 2005 nella causa E.M., inc. 32.04.43 (attualmente contestata davanti al TFA), ha deciso che esso non è esportabile. In quella sentenza lo scrivente Tribunale ha in particolare stabilito che: " Per quel che concerne la Svizzera, nell'allegato II b is del Regolamento disciplinante le prestazioni speciali a carattere non contributivo escluse dall'esportazione, figura pure: "a1)L'assegno per grandi invalidi (legge federale del 19 giugno 1959 relativa all'assicurazione invalidità e legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste dell'8 ottobre 1999)". Al riguardo cfr. S. Bucher, "Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA)", in SZS 2004 pag. 405 seg. (424); B. Kahil-Wolf, "L'accord sur la libre circulation des personnes..." in SJ 2001 II pag. 81 seg. (126-127); B. De Cupis, "Les prestations de l'AVS et de l'AI" in "L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets é légard de la sécurité sociale en Suisse". Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2001 pag. 145; S. Cueni, "La sécurité sociale..." in L'Accord sur la libre circulation des personnes, pag. 65; Métral, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédérale des assurances, in HAVE/REAS 3/2004 pag. 188; Prinz, Auswirkungen des Freiheitsabkommens auf di AHV-und IV Leistungen, Soziale Sicherheit CHSS 2/2002 pag. 83). A tale proposito va ricordato che l'art. 77 cpv. 2 LAI, valido con effetto dal 1° luglio 2002, sancisce che l'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico. Tale articolo è stato inserito nella legge proprio per evitare l'esportabilità dell'assegno per grandi invalidi. Al proposito nel Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi settoriali tra la Svizzera e la CEE del 23 giugno 1999 il Consiglio federale si é così espresso: " Gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI continueranno a essere versati solo alle persone domiciliate in Svizzera; occorre tuttavia menzionare espressamente nella legislazione nazionale che queste prestazioni sono finanziate esclusivamente dagli enti pubblici, come è peraltro già il caso nella prassi." (FF 1999 pag. 5117) Riguardo alle modifiche legislative da apportare, nel medesimo messaggio l'esecutivo ha evidenziato, per quel che concerne gli assegni grandi invalidi dell'AVS, quanto segue: " Nella prassi, gli assegni per grandi invalidi sono già finanziati dall'ente pubblico, poiché i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro sono insufficienti per coprire le rendite ordinarie. È però necessario stabilire una chiara ripartizione affinché sia possibile un'eccezione all'obbligo di esportazione. Conformemente al protocollo aggiuntivo all'allegato II dell'accordo, gli assegni per grandi invalidi saranno inseriti nell'elenco delle eccezioni all'esportazione di prestazioni, non appena la LAVS sarà stata adeguata corrispondentemente. Occorre pertanto completare l'articolo 102 LAVS con un nuovo capoverso 2, il quale specifichi che l'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico. Affinché vi sia chiarezza in merito alla partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento dell'AVS è necessario adeguare anche l'articolo 103 LAVS. In base alla legge federale sul programma di stabilizzazione 1998, il finanziamento dell'AVS viene nuovamente fissato in questa disposizione, mentre finora era disciplinato nel decreto federale del 4 ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti. Probabilmente porremo in vigore l'articolo 103 LAVS mediante un decreto del mese di giugno, retroattivo al 1° gennaio 1999. Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 102 LAVS modifica il finanziamento dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS, che ora è esclusivamente a carico dell'ente pubblico. Se però si considerano complessivamente le

uscite dell'AVS, le modalità di finanziamento non cambiano rispetto a oggi." (FF 1999 pag. 5316) Analoghe considerazioni sono state evidenziate dall'esecutivo federale riguardo all'assegno per grandi invalidi dell'AI: " Per quanto riguarda l'eccezione all'esportazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI, vale per analogia quanto detto per l'assegno per grandi invalidi dell'AVS. L'assegno per grandi invalidi dell'AI d'ora in poi dev'essere finanziato, come quello dell'AVS, esclusivamente dall'ente pubblico. Anche per l'AI, per quanto attiene alle uscite complessive, non vi sarà alcuna modifica della chiave di finanziamento rispetto alla situazione odierna, ma soltanto un cambiamento nella ripartizione della quota della Confederazione per le varie prestazioni. Le argomentazioni adottate in precedenza per l'AVS valgono analogamente per l'AI. Gli articoli 77 capoverso 2 e 78 LAI richiedono un adeguamento. Queste disposizioni sono ora redatte in analogia con le corrispondenti disposizioni della LAVS." (FF 1999 pag. 5316) Nel protocollo addizionale all'allegato II dell'ALC, sezione C, figura inoltre la seguente indicazione: " Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità saranno iscritti nel testo dell'allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, con decisione del Comitato misto, a decorrere dall'entrata in vigore della revisione di tali leggi stando alla quale tali prestazioni sono esclusivamente finanziate dai poteri pubblici." Come visto, le necessarie modifiche legislative sono state introdotte mediante l'adozione dell'art. 77 cpv. 2 LAI per l'assegno per grandi invalidi AI e l'art. 102 cpv. 2 LAVS per quello dell'AVS (Müller, Abkommen über den freien Personenverkehr-Auswirkungen auf die Soziale Sicherheit, in AvbR 2001 pag. 36; U. Kieser, Die Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in AJP/PJA 2003 pag. 291). A seguito di queste modifiche, con decisione n. 2/2003 del 15 luglio 2003 il Comitato misto (cfr. art. 14 ALC) ha approvato una modifica dell'Allegato II (sicurezza sociale) all'ALC e l'iscrizione degli assegni per grandi invalidi nell'Allegato II bis al regolamento n. 1408/71, con effetto retroattivo al 1° giugno 2002 (RU 2004 1277, in particolare 1280). Sia l'art. 78 cpv. 2 LAI per l'assegno grandi invalidi dell'AI che l'art. 103 cpv. 1bis LAVS per quello dell'AVS prevedono espressamente una ripartizione del relativo finanziamento tra la Confederazione ed i Cantoni, entrambi enti di diritto pubblico (al riguardo cfr. anche Locher, op. cit., 3a edizione, pag. 368). (...) In almeno due sentenze pubblicate il TFA ha già fatto allusione alla non esportabilità dell'assegno per grandi invalidi sancendo per contro l'esportabilità della rendita straordinaria (cfr. consid. 2.16). In DTF 130 V 145 = Pratique VSI 2004 pag. 181 l'Alta Corte ha infatti rilevato: " Im erwähnten Anhang IIa sind für die Schweiz gemäss FZA (Anpassung h gemäss Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 FZA in der hier massgebenden, vor In-Kraft-Treten des Beschlusses Nr. 2/2003 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II [Soziale Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, der die Hilflosenentschädigung hinzugefügt hat, geltenden Fassung) die bundesrechtlich geregelten Ergänzungsleistungen sowie gleichartige in den kantonalen Rechtsvorschriften vorgesehene Leistungen, Härtefallrenten der Invalidenversicherung gemäss Art. 28 Abs. 1 bis IVG sowie beitragsunabhängige Mischleistungen bei Arbeitslosigkeit nach den kantonalen Rechtsvorschriften aufgeführt. Ausserordentliche AHV/IV-Renten sind hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht ausgenommen (ALESSANDRA PRINZ, Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens auf die AHV- und IV-Leistungen, in: Soziale Sicherheit [CHSS]

2002 S. 83 in fine; BETTINA KAHIL-WOLFF, L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit des assurances sociales, in: SJ 2001 II S. 126 f. sowie FN 300; vgl. auch das IV-Rundschreiben Nr. 182 des BSV vom 18. Juli 2003, Ziffer 3). Daraus folgt, dass die - auf Grund des Wegzugs nach Deutschland erfolgte - Einstellung der der Beschwerdeführerin seit 1. November 1996 ausgerichteten ausserordentlichen AHV-Altersrente per 1. Januar 2003 zu Unrecht erfolgt ist." (DTF 130 V 149) Mentre in DTF 130 V 256, il TFA ha sottolineato: " Art. 10a Abs. 1 der Verordnung Nr. 1408/71, der ausschliesslich beitragsunabhängige Sonderleistungen betrifft, in Verbindung mit Anhang IIa dieser Verordnung in der Fassung gemäss FZA (Anpassung h gemäss Anhang II Abschnitt A Ziff. 1 FZA) nimmt, was die im vorliegend allein interessierenden IVG geregelten Leistungen betrifft, einzig die Härtefallrenten und (seit Inkrafttreten des Beschlusses Nr. 2/2003 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 15. Juli 2003 zur Änderung des Anhangs II [Soziale Sicherheit] des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit) die Hilflosenentschädigung von der Exportpflicht aus. Für die Viertelsrente findet sich indessen in der Verordnung einschliesslich ihrer Anhänge in der Fassung gemäss FZA nirgends eine Ausnahme." (...) In conclusione, vista l'iscrizione dell'assegno per grandi invalidi nell'Allegato IIbis del Regolamento, dopo una apposita revisione delle leggi federali e una decisione del Comitato misto, e richiamata la giurisprudenza federale appena citata, questo Tribunale ritiene che questa prestazione non possa essere esportata. L'assegno per grandi invalidi non può dunque essere versato alla ricorrente residente in Francia. Sta all'Alta Corte, se lo riterrà opportuno, precisare la propria giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 404; DTF 131 V 49), in particolare se occorre riferirsi alla sentenza Jauch (comunque posteriore alla data della firma dell'ALC e anteriore alla citata decisione del Comitato misto) ed in caso di risposta positiva stabilire se l'assegno per grandi invalidi costituisce realmente una prestazione speciale. La decisione su opposizione contestata va dunque confermata, anche per altri motivi oltre a quelli addotti dall'Ufficio AI." (STCA 17 agosto 2005 nella causa E. M., inc. 32.2004.43 consid. 2.12, 2.15 e 2.16) Stante quanto precede l'assegno per grandi invalidi relativo ai mesi da agosto 2002 a luglio 2003 (compreso) non aveva motivo di essere versato all'assicurata. 2.13. Diversa è per contro la situazione riguardante la rendita straordinaria d'invalidità . Come visto al considerando precedente, l'Alta Corte federale nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 145 ha infatti sancito l'esportabilità della rendita straordinaria d'invalidità (e di quelle in ambito AVS): " (...) Ausserordentliche AHV/IV-Renten sind hingegen weder hier noch andernorts von der Exportpflicht ausgenommen (...)“ Di conseguenza, l'assicurata ha diritto all'erogazione della rendita straordinaria da agosto 2002 a luglio 2003 (compreso). 2.14. Riassumendo: · il versamento della rendita straordinaria d'invalidità e dell'assegno per grandi invalidi a RI 1 deve essere ripristinato dal 1° agosto 2003 (cfr. consid. 2.10); · è confermata la soppressione degli assegni per grandi invalidi dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003 (cfr. consid. 2.12); · è confermato il diritto al versamento della rendita straordinaria a favore dell'assicurata dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003 (cfr. consid. 2.13).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.